CAMERA DEI DEPUTATI N. 2529

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 ottobre 1960 (*Stampato n. 1207*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Nomina e trattamento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 ottobre 1960

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per un altro quadriennio.

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 2.

Il posto di presidente nel ruolo del personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso.

Nella prima applicazione della presente legge il presidente in carica continuerà ad esercitare le funzioni sino allo scadere del quadriennio decorrente dalla data del decreto di nomina.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.